

Settore Dipartimentale 4 "Servizi alle imprese, all'Attività edilizia e all'Istruzione"

REGOLAMIENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con Delibera C.C. N

olimination 25 del 04/04/2017)

INDICE

TITOLO I - FINALITA'	3
Articolo 1 – Finalità e criteri generali	3
TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA	3
Articolo 2 - Destinatari	3
Articolo 3 – Bacini di utenza	
TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE	3
Articolo 4 – Organizzazione	3
Articolo 5 – Calendario e orari	4
Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico	
Articolo 7 – Modalità organizzative	5
Art. 8 - Accompagnamento	5
Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità	5
TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO	
Articolo 10 – Iscrizioni	6
Articolo 10 BIS – Rinuncia	<u></u> 7
TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA	7
Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento	7
Articolo 12 – Comunicazioni Comune-Famiglia	7
Articolo 12 BIS – Commisione Trasporto	8
TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE	8
Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche	8
TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	<u></u> 9
Articolo 14 – Criteri generali	9
Articolo 15 – Comportamento degli utenti	<u></u> 9
Articolo 16 – Sanzioni	<u></u> 9
Articolo 17 – Comportamento del personale addetto al servizio	<u></u> 10
TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE	10
Articolo 18 – Tariffe	10
Articolo 10 Esoperi	10

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO	10
Articolo 20 – Servizi gratuiti	10
Articolo 21 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali	11

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

- 1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
- 2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

- 1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie residenti o domiciliati nel Comune di Lucca. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
- 2. Per le scuole secondarie di 1° grado il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. L'Amministrazione Comunale interviene con un proprio servizio nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia inidoneo per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.
- 3. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie residenti o domiciliati nel Comune di Lucca, che non necessitino di un particolare accompagnamento.

Articolo 3 – Bacini di utenza

- 1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite le Istituzioni Scolastiche, con apposito atto dirigenziale prima dell'avvio di ogni anno scolastico.
- 2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

<u>Articolo 4 – Organizzazione</u>

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle

procedure e forme previste dalla normativa vigente.

2. Potrà essere affidato a soggetti esterni il servizio di riscossione della tariffa dovuta dagli utenti di cui al successivo articolo 18 e ogni altro servizio connesso al trasporto scolastico.

Articolo 5 – Calendario e orari

- 1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
- 2. Per le scuole dell'infanzia il servizio viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
- 3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione agli utenti.

<u>Articolo 6 – Piano annuale di trasporto scolastico</u>

- 1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
- 2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque entro l'inizio delle attività didattiche.
- 3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonchè dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
- 4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 800 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 m., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m dalla scuola, salvo casi eccezionali, valutati discrezionalmente dall'ufficio competente, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.
- 5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La

- programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
- 6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
- 7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 – Modalità organizzative

- 1. Gli alunni della scuola dell'infanzia vengono trasportati a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 6, comma 7.
- 2. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Accompagnamento

- 1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
- 2. Gli accompagnatori svolgono attività di sorveglianza sullo scuolabus, presiedono le operazioni di salita e di discesa degli utenti, provvedono alla consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

- 1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.
- 2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
- 3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
- 4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a

suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

- 5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
- 6. L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.
- 7. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus, condotto al capolinea (deposito) ed ivi opportunamente sorvegliato. Entro gli orari di chiusura del deposito, e comunque entro due ore dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, l'alunno sarà consegnato alla Polizia Municipale e/o agli organi di polizia, ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
- 8. Qualora si sia verificato più volte quanto indicato al precedente comma 7, i genitori potranno essere chiamati a corrispondere al Comune una sanzione.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

<u>Articolo 10 – Iscrizioni (modificato)</u>

- 1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio per l'anno scolastico successivo dovranno presentare domanda su appositi moduli entro il termine e con le modalità stabilite dal competente ufficio comunale.
- 2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
- 3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro il termine del 30 giugno di ogni anno, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
- 4. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico predisposto dall'ufficio coi criteri di cui al precedente articolo 6 e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
- 5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico e relative al medesimo, derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze

- organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
- 6. Coloro che presentano domanda di iscrizione per l'anno scolastico in corso, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa e della quota di iscrizione, così come previsto al successivo articolo 18.

Articolo 10 BIS – Rinuncia

- 1. Coloro che nel corso dell'anno scolastico si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio dovranno far pervenire all'ufficio competente dichiarazione scritta di rinuncia su apposito modulo. La rinuncia ha validità fino alla fine dell'anno scolastico.
- 2. Premesso che la rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata, nel caso di rinunce pervenute entro la fine del mese di Gennaio, la richiesta di interruzione del servizio sarà efficace dal 1 Febbraio e dovrà essere pagata la somma corrispondente a metà tariffa annuale; le rinunce pervenute a partire dal 1 Febbraio non consentiranno l'applicazione di riduzioni sulla tariffa legate alla mancata fruizione del servizio.
- 3. Resta comunque fermo l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione prevista ex DGC n. 270 del 21 Dicembre 2012.
- 4. In caso di mancata comunicazione scritta di rinuncia l'utente dovrà corrispondere la relativa tariffa per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

<u>Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento</u>

- 1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
- 2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

- 2. La domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 10 si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha durata per l'intero anno scolastico.
- 3. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare agli iscritti gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico, con le modalità stabilite dall'ufficio competente.
- 4. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 6.
- 5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 12 BIS Commissione trasporto

- L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento, della normativa vigente e delle proposte o criticità emerse in sede di Commissione Trasporto.
- 2. La commissione Trasporto è un organo di vigilanza e controllo sulla qualità del servizio erogato e costituisce elemento fondamentale nel perseguimento dell'obiettivo della massima trasparenza nella gestione e di un continuo miglioramento del servizio reso all'utenza.
- 3. La Commissione è composta da:
 - n. 7 genitori, in rappresentanza di ogni Istituto Comprensivo;
 - n. 1 rappresentante dell'Ufficio Comunale competente;
 - n. 1 rappresentante della ditta gestore del servizio;
 - il Dirigente Scolastico di ogni Istituto Comprensivo o suo delegato.
- 4. I componenti rimangono in carica per 3 anni.
- 5. I compiti, l'organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite in apposito disciplinare.

TITOLO VI - RAPPORTO COMUNE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Criteri generali

- 1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
- 2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

<u>Articolo 15 – Comportamento degli utenti</u>

- 1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
- 2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Articolo 16 - Sanzioni

- 1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
- 2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà

chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 17 – Comportamento del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti dell'utenza.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Articolo 18 – Tariffe

- 1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa e di una quota di iscrizione determinate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
- 2. La tariffa per l'intero anno scolastico può essere duplice (andata e ritorno) o semplice (solo andata o solo ritorno). Le modalità di pagamento saranno indicate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
- 3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 16.
- 4. Il mancato pagamento della tariffa prevista e della quota di iscrizione comporta automaticamente la non ammissione al servizio.
- 5. Al momento dell'accettazione della domanda, e comunque prima dell'inizio del servizio, l'utente dovrà pagare il contributo di iscrizione determinato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
- 6. In caso di iscrizione al servizio dopo il 31/01, per l'anno scolastico in corso, dovrà essere corrisposta la somma corrispondente a metà tariffa annuale. Resta comunque fermo l'obbligo del pagamento della quota di iscrizione prevista ex D.G.C. n. 270 del 21 Dicembre 2012.

Articolo 19 – Esoneri (modificato)

1. Le esenzioni sono disciplinate di anno in anno con delibera della Giunta Municipale.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 20 – Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la

partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.

2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio che, unitamente ai Dirigenti Scolastici, predisporrà apposito piano annuale.

Articolo 21 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

- 1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.
- 2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (n° degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
- 3. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.
- 4. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.